



LEGGE DI BILANCIO 2022

(L. n. 234/2021 – G.U. s.o. n. 310/2021)

www.studiodemarch.it

info@studiodemarch.it

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March

Eros De March

Ambra Mattiello

Manuel Bandiera

Fabio Perissinotto

Massimo Motta

DOTTORI TRIBUTARISTI

Lorenzo Crescente

11 gennaio 2022

INTERVENTI FISCALI

- Nuovi scaglioni, aliquote e detrazioni IRPEF
- IRAP: abolizione ma non per tutti
- Innalzamento limite annuo crediti compensabili
- Sabatini-ter
- Sospensione ammortamenti
- Ammortamento attività immateriali rivalutate
- Termini pagamento cartelle esattoriali
- Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo
- Erogazioni liberali ristrutturazione impianti sportivi

1. NUOVI SCAGLIONI, ALIQUOTE E DETRAZIONI IRPEF (art. 1, co. 2-7)

Con effetto dal periodo d'imposta 2022 le aliquote e gli scaglioni Irpef vengono rimodulati:

Fino al periodo d'imposta 2021		Dal periodo d'imposta 2022	
<i>Scaglione</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Scaglione</i>	<i>Aliquota</i>
fino a 15.000 euro	23%	fino a 15.000 euro	23%
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	27%	oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	25%
oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro	38%	oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%
oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro	41%	oltre 50.000 euro	43%
oltre 75.000 euro	43%		

Riviste anche le **detrazioni d'imposta** prevedendo in linea generale un loro aumento sino ad una soglia massima di euro 50.000 (prima di 55.000 euro).

Il **Bonus Irpef**, pari a 1.200 euro, viene ora riconosciuto ai soggetti con un reddito complessivo non superiore ad euro 15.000 (prima era di 28.000 euro).

Se il reddito complessivo è superiore a 15.000, ma non a 28.000 euro, il Bonus spetta se la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, lavoro dipendente, interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021, rate relative alle detrazioni per spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica, altre spese sostenute sino al 31/12/2021 previste da altre norme, sia superiore all'imposta lorda.

Bonus Irpef non più spettante per redditi complessivi superiori a 28.000 euro ma non a 40.000 euro.

2. IRAP: ABOLIZIONE MA NON PER TUTTI (art. 1, co. 8-9)

Dal periodo d'imposta 2022 l'IRAP NON E' PIU' DOVUTA per le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti e professioni.

Continua a trovare applicazione, invece, per le società (ad esempio: srl, spa, snc, sas, associazioni professionali, ecc.).

3. INNALZAMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI (art. 1, co. 72)

Dal 1^a gennaio 2022 il limite annuo dei crediti d'imposta / contributi compensabili in F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è elevato a 2 milioni di euro (prima fissato a 700.000 euro).

Norma a regime.

4. SABATINI-TER (art. 1, co. 47-48)

Il contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione di leasing in beni strumentali nuovi da parte delle PMI (c.d. Sabatini-ter) viene erogata in un'**unica soluzione** in caso di finanziamenti di importo **non superiore a 200.000 euro**.

Per importi superiori a 200mila euro il contributo è erogato in più quote.

5. SOSPENSIONE AMMORTAMENTI (art. 1, co. 711)

Per i soli soggetti che nel bilancio d'esercizio 2020 non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali è concessa la possibilità di **sospendere** l'ammortamento anche nel bilancio di esercizio 2021.

6. AMMORTAMENTO ATTIVITÀ IMMATERIALI RIVALUTATE (art. 1, co. 622-624)

Per le attività immateriali (**avviamento, marchi, ecc**) **rivalutati** o il cui valore contabile/fiscale sia stato **riallineato** per effetto del Decreto Agosto (art. 110 co 8-ter e 8-quater del D.L. 104/2020) attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva del 3%, **il maggior valore** conseguente da detta rivalutazione/riallineamento è **deducibile annualmente ai fini Ires/Irpef/Irap in misura non superiore a 1/50 del costo o valore** (in luogo di 1/18).

Per mantenere la deducibilità fiscale a 1/18 è richiesto il versamento di un'imposta sostitutiva Ires/Irpef/Irap e relative addizionali nella misura compresa tra il 12% ed il 16% a seconda dell'importo del maggior valore, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% già versata.

E' in ogni caso consentito **revocare** (anche parzialmente) la rivalutazione in precedenza effettuata. **A tal fine si attende apposito provvedimento dell'Agenzia Entrate.**

7. TERMINI PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI (art. 1, co. 913)

Le **cartelle di pagamento** notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo è **esteso a 180 giorni** (ordinariamente pari a 60gg).

Immodificato il termine per la proposizione di un eventuale ricorso in Commissione Tributaria (fermo a 60gg dalla notifica della cartella).

L'estensione temporale non opera per il pagamento degli avvisi di addebito INPS.

8. CREDITO D'IMPOSTA R&S (art. 1, co. 45)

Credito d'imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo



Proroga fino al 31 dicembre 2031

Credito d'imposta per investimenti in transizione ecologica; innovazione tecnologica 4.0; altre attività innovative



Proroga fino al 31 dicembre 2025

Attività agevolabili	Periodo investimento	Misura / limite credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo (comma 200)	fino al 31.12.2022	20% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni
	dall'1.1.2023 al 31.12.2031	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 5 milioni
Attività di innovazione tecnologica (comma 201)	fino al 31.12.2023	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica (comma 202)	fino al 31.12.2023	10% della base di calcolo, limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	fino al 31.12.2022	15% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2023 al 31.12.2023	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni

9. EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (art. 1, co. 190)

Per i soli titolari di reddito d'impresa e nel limite complessivo di 13,2 milioni, è riconosciuto anche per il 2022 il credito d'imposta c.d. Sport Bonus a fronte di erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture ancorché destinati ai soggetti concessionari.